

SENTENZA N.-. 25170

L

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
GIUDICE DI PACE DI MILANO

anno 2008



Dott. Corrado Iannace, sez. 6/ civile, all'udienza del
pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, ai 23,
comma 7 ed 8, Legge 689/81 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 85.100 R. G. 2007

Promossa da:

AUGERI Avv. Primo domiciliato in Cesano Boscone (MI) Via Boccaccio n.

2/B

OPPONENTE

Contro:

COMUNE di MILANO

OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione a sanzioni amministrative

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Con ricorso del 14/11/07, ex art. 22 legge 689/81, Augeri Primo, quale proprietario del motociclo---: '_~~ _~- spiegava opposizione avverso il verbale n. 005610501 emesso dalla P.M. di Milano per violazione dell'art. 7/14 del C.d.S. -in quanto detto motociclo i123/06/2007, ore 12,09 -,

circolava in Via De Amicis Edmondo, civico n. 2, nella zona a traffico limitato benchè agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto.

Nel chiedere l'annullamento del verbale, con vittoria di spese, diritti ed onorari, il ricorrente ne eccepiva l'illegittimità per i motivi seguenti:

1) In via preliminare e pregiudiziale eccepiva la giuridica inesistenza e/o la radicale nullità della notificazione del verbale di contestazione in quanto, anche se la notificazione può eseguirsi a mezzo posta, tale attività deve essere effettuata da un soggetto legittimato che garantisca, - attraverso l'apposizione del numero di registro cronologico e degli altri e succeSSIVl adempimenti richiesti dall'art. 3 della legge n. 890/1982 -, una corretta attività di notifica degli atti. Nella fattispecie il procedimento adottato risulta del tutto

m. 18/11/08

inesistente sia per la mancanza della relata di notifica sia perché l'attività è stata affidata ad un soggetto non legittimato: Centro Servizi S.I.N., Milano. Trattasi, quindi, di procedura irrituale in contrasto oltre che con le norme della legge 890/1982 anche con gli artt. 12 e 201 del C.d.S. quali stabiliscono che la notifica della multa deve essere effettuata dai messi comunali o da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la azione.

2) ~In subordine ha eccepito l'illegittimità del provvedimento che irroga la sanzione amm.va per violazione delle norme del C.d.S. fondato esclusivamente sul verbale di contestazione che richiama l'accertamento. Trattasi, infatti, di atti diversi ed autonomi.

3) Dall'esame del verbale si rileva che trattasi di *"documento prodotto per la Polizia Municipale di Milano da Centro Servizi SIN Poste Italiane 00050 Fiumicino (RM) /I* pertanto evidenziando che l'intera attività di documentazione dell'illecito è svolta da società privata non legittimata ..

4) Mancata taratura dell'apparecchiatura elettronica usata per la rilevazione dell'infrazione. Si è costituito ritualmente in Cancelleria il 09/05/08 il Comune opposto, chiedendo il rigetto del ricorso, contestando le eccezioni di diritto della controparte.

In particolare In merito all'asserita irregolarità della notificazione del verbale impugnato, ha precisato che l'ente poste italiane si limita a stampare quello che sono le risultanze del documento elettronico creato in forma telematica dalla polizia municipale quale precipua documentazione dell'illecito e si giova del servizio postale ai fini esclusivi della notificazione dell'atto sanzionatorio. La censura è infondata in quanto la notifica è avvenuta tramite il servizio postale (Poste Italiane Spa) ed è stata redatta il modello 23L, relativo alla spedizione degli atti giudiziari ai sensi dell'art. 4 della legge 890/82-, E, comunque avendo il ricorrente prodotto tempestiva opposizione e evidente che la notifica ha raggiunto il suo scopo, cioè di rendere edotto il destinatario dell'addebito a lui imputato e degli strumenti di pagamento o di difesa, di conseguenza, secondo il principio stabilito dal C.p.C., gli eventuali vizi risultano sanati .. Ha precisato, inoltre che l'eventuale omessa redazione della relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto deve ritenersi solo un'irregolarità che non incide sulla validità dell'atto

Nel merito ha evidenziato I, che il provvedimento irrogativo della sanzione si fonda sull'acquisizione della prova documentale inconfutabile del passaggio non autorizzato attraverso il varco di rilevamento elettronico(tale prova documentale risulta esser stata visionata sin dall'origine dall'agente firmatario verbalizzante)~ che nella fattispecie non è necessaria la presenza degli organi di polizia e che per l'apparecchiatura utilizzata non è prevista alcuna verifica periodica strumentale o taratura trattandosi di apparecchiatura fotografica automatica e non di strumenti di rilevazione e misurazione delle distanze o della velocità.

,Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna simbolica al Pagamento delle spese.

All'udienza odierna, fissata per la comparizione delle parti e presente solo il ricorrente il quale si riporta integralmente a quanto sostenuto nel proprio ricorso ed insiste sulla inesistenza della notifica, non suscettibile di sanatoria in quanto il verbale è stato spedito dalla S.I.N. società assolutamente sconosciuta e, comunque, ente privato non autorizzato ex lege alla notifica di atti giudiziari

MOTIVI DELLA DECISIONE :

Il ricorso è fondato ed merita accoglimento

Infatti, in conformità a quanto deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza ill. 20440 del 21 settembre 2006 devono ritenersi "giuridicamente inesistenti le notifiche dei verbali di contestazione fatte da società di recapito alle quali un Comune affida il servizio di consegna di atti giudiziari. In tal guisa le notifiche eseguite da tali soggetti sono equiparate all'omessa notificazione con l'effetto giuridico

dell'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per violazioni al C.d.S."

P. Q. M.

I Giudice di Pace , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Milano il 13/05/2008

IL GIUDICE DI PACE